

Corte Ue. Anche se non compie azioni

Chi fiancheggia i terroristi non avrà lo status di rifugiato

Marina Castellaneta

■ Gli Stati membri devono negare lo status di rifugiato anche a chi svolge un'attività indiretta per favorire atti terroristici, senza compiere direttamente l'azione. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a mettere nero su bianco il principio che allarga gli spazi statali per fronteggiare le reti terroristiche internazionali e stringe sulla concessione della protezione internazionale. Con la sentenza depositata ieri (C-573/14), che ha visto la partecipazione di ben 8 Stati membri, inclusa l'Italia, la Corte ha chiarito che il no alla concessione dell'asilo deve essere opposto non solo se il richiedente è autore diretto di un atto terroristico, ma anche se partecipa, come appartenente a una rete, all'attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento dei foreign fighters.

È stato il Consiglio di Stato belga a sollevare la questione pregiudiziale alla Corte Ue. Un cittadino marocchino, condannato dal Tribunale di Bruxelles per aver partecipato all'attività di reclutamento di terroristi da inviare in Iraq, aveva presentato una domanda di asilo che era stata respinta. La commissione per il contenzioso in materia di stranieri era di avviso contrario e il Consiglio di Stato, prima di pronunciarsi, si è rivolto agli eurogiudici.

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale (recepita in Italia con Dlgs n. 251/2007) fissa i motivi in base ai quali uno Stato membro può rifiutare la concessione dell'asilo, prevedendo, tra le cause di esclusione, il fatto che il richiedente

«si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite». Questa causa - osserva la Corte - non va interpretata limitandone l'applicazione ai soli casi di condanna per i reati terroristici stabiliti dalla decisione quadro 2002/475/Gai sulla lotta al terrorismo, ma va estesa anche ad atti come l'incitamento e la pianificazione del terrorismo. Tra l'altro, la direttiva va interpretata tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, inclusa la n. 1624 del 2005 che chiede agli Stati di negare l'asilo a un individuo «sul cui conto si dispongano di informazioni attendibili e pertinenti secondo cui sussistono fondati motivi per ritenere che egli sia colpevole di istigazione a commettere uno o più atti terroristici». Questo vuol dire anche prescindendo da una condanna in sede penale.

La Corte Ue, poi, ha evidenziato l'importanza della repressione delle attività di reclutamento di combattenti stranieri. Tra l'altro, che la stessa direttiva intenda ampliare lo spettro di applicazione delle cause di esclusione, non limitandole ai soli casi di partecipazione diretta, deriva dal fatto che essa richiama ogni atto contrario «alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» e non unicamente la commissione di un atto terroristico. Spetta, poi, al giudice nazionale procedere ad un accertamento caso per caso. Con una chiara indicazione, però, di Lussemburgo che, in via di fatto, traccia la strada alle autorità interne le quali devono prendere in considerazione un'eventuale condanna dei tribunali nazionali nonché l'inclusione del richiedente nelle cosiddette blacklist del Consiglio di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

